

**Ordinanza
concernente l'organizzazione del Punto di contatto
nazionale per le Linee guida dell'OCSE destinate
alle imprese multinazionali e la sua commissione consultiva
(OPCN-OCSE)**

del 1° maggio 2013 (Stato 1° giugno 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 55, 57 e 57c capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997¹
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

**Sezione 1:
Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell'OCSE destinate
alle imprese multinazionali**

Art. 1 **Compiti**

¹ Il Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell'OCSE² destinate alle imprese multinazionali (PCN) promuove ai sensi del numero I.11 delle Linee guida dell'OCSE del 25 maggio 2011³ destinate alle imprese multinazionali (Linee guida dell'OCSE) l'applicazione delle linee guida da parte delle imprese con sede o filiale in Svizzera attive internazionalmente.

² In particolare svolge i compiti seguenti:

- a. promuove la conoscenza e la diffusione delle Linee guida dell'OCSE;
- b. riceve le richieste d'esame inerenti a presunti inadempimenti delle Linee guida dell'OCSE da parte di imprese e funge da mediatore tra i soggetti interessati;
- c. risponde a domande relative alle Linee guida dell'OCSE.

Art. 2 **Competenza**

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) dirige il PCN.

RU **2013** 1313

¹ RS **172.010**

² Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

³ Dichiarazione del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale del 25 mag. 2011; www.oecd.org > Topics > Industry and Entrepreneurship > Guidelines or International Enterprises; una traduzione italiana è inclusa nel rapporto dell'11 gen. 2012 sulla politica economica esterna 2011, FF **2012** 623, in particolare pag. 733.

Art. 3 Richieste d'esame

¹ Le richieste d'esame inerenti a presunti inadempimenti delle Linee guida dell'OCSE possono essere inoltrate da singoli o da gruppi.

² Le richieste d'esame vanno inoltrate per scritto.

Art. 4 Procedura relativa al trattamento di richieste d'esame

¹ Il PCN elabora istruzioni per il trattamento delle richieste d'esame tenendo conto delle disposizioni in materia procedurale delle Linee guida dell'OCSE.

² Per il trattamento di una richiesta d'esame, il PCN istituisce un gruppo di lavoro in seno all'Amministrazione federale, al quale partecipano rappresentanti delle unità amministrative interessate dalla richiesta d'esame.

Sezione 2:**Commissione federale per la consulenza al Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali****Art. 5** Statuto

La Commissione federale per la consulenza al Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (Commissione consultiva PCN) è una commissione consultiva permanente ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA).

Art. 6 Compiti

¹ La Commissione consultiva PCN presta consulenza al PCN in materia di orientamento strategico, di applicazione delle Linee guida dell'OCSE e delle istruzioni procedurali del PCN.

² La Commissione consultiva PCN promuove il dialogo tra i gruppi di interesse e contribuisce ad un'effettiva attuazione delle Linee guida dell'OCSE.

Art. 7 Composizione e nomina

¹ La Commissione consultiva PCN si compone di 14 membri. I membri sono:

- a. il direttore della SECO e altri tre membri facenti parte dell'Amministrazione federale;
- b. due rappresentanti rispettivamente delle associazioni dei datori di lavoro, dei sindacati, delle associazioni economiche, delle organizzazioni non governative e del mondo scientifico.

⁴ RS 172.010.1

² La Commissione consultiva PCN è presieduta congiuntamente dal direttore della SECO e da un altro membro della Commissione consultiva PCN secondo il capoverso 1 lettera b.

³ Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza della Commissione consultiva PCN su proposta del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Art. 8 Sedute

¹ La Commissione consultiva PCN si riunisce due volte all'anno. Se necessario si svolgono ulteriori sedute.

² Le sedute sono convocate dalla presidenza.

³ La Commissione consultiva PCN può invitare alle sedute collaboratori del PCN oppure altri esperti dell'Amministrazione federale o esterni.

Art. 9 Carattere pubblico e informazione

¹ Le consulenze fornite dalla Commissione consultiva PCN non sono pubbliche.

² Dopo ogni seduta la Commissione consultiva PCN pubblica un breve comunicato concernente le consulenze fornite. Riferisce sulla sua attività nel rapporto annuale del PCN.

Art. 10 Indennità e conteggio spese

¹ Le indennità sono corrisposte ai membri della Commissione consultiva PCN secondo le disposizioni dell'OLOGA⁵.

² Le spese della Commissione consultiva PCN sono a carico del DEFR.

Art. 11 Segreteria

La SECO dirige la segreteria della Commissione consultiva PCN.

⁵ RS 172.010.1

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 12 Modifica del diritto vigente

...⁶

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2013.

⁶ La mod. può essere consultata alla RU **2013** 1313.